ISTITUZIONE DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E PER L'AMBIENTE

Art. 4

Sono trasferiti al Ministero i ruoli di cui alle tabelle B e C allegate al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, nonche' ai quadri E e F della tabella IX allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, con gli aumenti previsti all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, con le modifiche apportate dalla tabella (parte I) annessa al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3. E' inoltre trasferito il personale dei ruoli degli archivi di Stato di cui alla lettera c) del precedente articolo 2, salvo un contingente da determinarsi con decreto interministeriale tra le due amministrazioni interessate, che restera' temporaneamente comandato di diritto al Ministero dell'interno fino alla definitiva riorganizzazione dei servizi relativi alla competenza dal Ministero stesso conservata. E' costituito il consiglio di amministrazione del Ministero che esercita le attribuzioni previste dall'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Fino all'emanazione del regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale, questi sono nominati con la procedura prevista dall'articolo 7, lettera d), della legge 18 marzo 1968, n. 249. Sono costituite altresi' le commissioni di disciplina per il personale ai sensi dell'articolo 148 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche' dell'articolo 48 della legge 5 marzo 1961, n. 90. Fino a che non sara' provveduto all'emanazione delle norme delegate relative alla definizione del Ministero, alla disciplina della struttura degli uffici e degli organi collegiali e all'inquadramento e caratterizzazione dei dipendenti, il restante personale comunque assegnato alla data di entrata in vigore del presente decreto agli uffici indicati nel primo comma del precedente articolo 3 e alle segreterie degli organi indicati nel secondo comma dello stesso articolo, e' di diritto collocato in posizione di comando presso il Ministero. Il personale di cui al comma precedente continua ad esercitare le funzioni attualmente attribuite e conserva il trattamento economico inerente alla qualifica; ha diritto alla progressione di carriera nei ruoli di appartenenza; il predetto personale rimane collocato in posizione di comando presso il Ministero nei limiti del contingente in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, contingente che sara' in ogni caso assicurato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su congiunta proposta dei Ministri interessati, i suddetti dipendenti possono essere restituiti al Ministero di appartenenza previa sostituzione nella stessa posizione di comando con altrettanti dipendenti di pari carriera e qualifica. In relazione a particolari esigenze, il Ministro per i beni culturali e

ambientali e autorizzato a conferire, di concerto con il Ministro per il tesoro, speciali incarichi professionali ad esperti estranei all'amministrazione dello Stato e a docenti universitari, nei limiti, nei modi ed alle condizioni di cui all'articolo 14 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni, comunque per non oltre cinque Unita'. Il Ministro puo' avvalersi, altresi', di personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, da porre in posizione di comando o fuori ruolo, che conserva le funzioni ed il trattamento economico inerente alla qualifica. I collocamenti fuori ruolo sono limitati a sei unita' di cui tre con qualifica dirigenziale con esclusione dei dirigenti generali e tre appartenenti alle altre carriere. Le attrezzature e i beni gia' destinati alle direzioni generali ed agli organi indicati nel precedente articolo 3 passano in dotazione al Ministero. Presso il Ministero e' istituita una ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro.

Versione in vigore dal 15 febbraio 1975, non più in vigore dal 24 febbraio 2001 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione del Ministero per i beni culturali e per l'ambiente
Estremi	Decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 1974

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-del-ministero-per-i-beni-culturali-e-per-l-ambiente/art-4/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it